

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;

- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- ritenuta di interesse per l'Università degli Studi di Messina l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori che svolge l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare presso la Sezione di Catania, ed i più importanti centri internazionali di ricerca in fisica delle particelle elementari, e considerato che da tempo è in corso una proficua collaborazione scientifica fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docenti di Fisica dell'Università di Messina;

- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento e di master, e alle scuole di specializzazione, e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie

risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni;

TRA

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), in persona del suo Presidente prof. Fernando Ferroni nato a Roma il 12/01/1952 a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo

E

L'Università di Messina (nel seguito detta Università), in persona del suo Rettore nato a il a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Messina, di seguito indicato MIFT, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione di Catania.

ART. 2

2.1 - L'INFN e l'Università, tramite la presente Convenzione, stabiliscono una collaborazione su temi di comune interesse nelle forme di seguito specificate.

ART. 3

3.1 - Programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze sviluppate con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio personale e dei propri allievi saranno individuati tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione.

Tali programmi dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi direttivi.

ART. 4

4.1 - L'INFN, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Direttore della Sezione, consente al personale dell'Università impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici. Tale uso sarà consentito anche agli studenti dell'Università impegnati in attività di interesse dell'INFN.

4.2 - L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con i relativi responsabili, consente al personale della Sezione, impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, dei propri servizi tecnici e dei propri locali.

4.3 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione dell'Università sono indicati nell'Allegato n. 1.

4.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'Università messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.

4.5 - L'Università consente all'INFN a norma del precedente art. 4.2 l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

4.6 - L'Università mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui all'Allegato n. 4.

Eventuali oneri che l'Università dovesse sostenere per le attività in comune previste dalla presente Convenzione potranno essere rimborsate dall'INFN previa rendicontazione da parte dell'Università.

4.7- Eventuali variazioni agli Allegati n. 1-2-3-4 saranno concordate tra il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento.

ART. 5

5.1 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale che in virtù della presente Convenzione verrà chiamato ad utilizzare attrezzature scientifiche e tecniche e servizi tecnici, nonché a frequentare i locali dell'altra Parte.

5.2 – Il Direttore del Dipartimento, di concerto con il Direttore della Sezione, disciplina le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN di cui all'allegato 3.

ART. 6

6.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale, didattica e di ricerca, del personale dell'Università, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole dell'Università, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN.

6.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

6.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

6.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

7.1 - Per quanto attiene al personale universitario dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modificazioni e integrazioni.

7.2 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, gli adempimenti che il D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni, pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7.3 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

7.4 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato, in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

7.5 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Rettore, o un suo delegato, e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, la redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento

per ospiti e/o ditte esterne, etc.)

ART. 8

8.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 6 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 9

9.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università di Messina e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi

ART. 10

10.1 - Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e

dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 11

11.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 12

12.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

ART. 13

13.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

DATA*

FIRMA**

FIRMA**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Università di Messina

Il Presidente

Il Rettore

Prof. Fernando Ferroni

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

** Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Allegato n. 1

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici

di proprietà dell'INFN messi a disposizione dell'Università

- a) Strumentazione elettronica
- b) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- c) Centro di calcolo
- d) Sorgenti radioattive
- e) Sistemi di rivelazione

Allegato n. 2

Attrezzature scientifiche e tecniche, Servizi tecnici

dell'Università messi a disposizione dell'INFN

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN
- d) Fotocopiatrici
- e) Magazzino

Allegato n. 3

L'Università mette a disposizione un numero adeguato di locali per ospitare il personale,

le attrezzature e le attività che fanno riferimento all'INFN di seguito elencate

- a) Locale studio messo a disposizione del Dott. Antonio Italiano
- b) Laboratorio rivelatori
- c) Laboratorio di elettronica nucleare
- e) Locale per il centro di calcolo e servizi
- f) Locale acceleratore LINAC

Allegato n. 4

Servizi dell'Università messi a disposizione dell'INFN

a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici

b) Rete di Ateneo

c) Utenze tecniche, manutenzione, pulizia e vigilanza dei locali secondo le modalità previste dall'Università.